



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che il Gruppo comunale di Protezione Civile Città di Castelgandolfo (di seguito “Gruppo Comunale di Castelgandolfo”), svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) risulta proficuo;

CONSIDERATO che il Gruppo Comunale di Castelgandolfo, regolarmente registrato in qualità di Operatore UAS sul portale D-FLIGHT con *codice utente* USR8UjHofS, *codice operatore* ITE8UjHofS e *codice EASA* ITAx0b142uxxpm51 ... (a garanzia della riservatezza, sono omessi gli ultimi tre caratteri alfanumerici del codice), ha in dotazione il seguente UAS:

COSTRUTTORE	MODELLO	Identificativo D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MAVIC 3	ITA-9041386	1581F45TB21BG1AE00AA

VISTA la nota del 17 luglio 2024, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 4215 in data 18 luglio 2024, con la quale il Gruppo Comunale di Castelgandolfo ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato del suindicato UAS per essere utilizzato nell'interesse della collettività e della sicurezza pubblica nelle seguenti operazioni:

- attività di avvistamento incendi boschivi con utilizzo anche di camere termiche per inviare coordinate focolai ai mezzi impiegati per lo spegnimento, repressione di eventi dolosi nell' innesco di incendi attraverso sorveglianza aerea del territorio;
- attività di monitoraggio dei laghi per la sicurezza dei bagnanti e dei natanti;
- attività di ricerca persone scomparse, sotto il coordinamento dei vari enti e/o Forze dell'ordine;
- attività di monitoraggio e di stima di danni di zone interessate da dissesto idrogeologico, frane, esondazioni, allagamenti, distacco valanghe, slavine ed eventi meteorologici acuti;
- attività di monitoraggio di grandi eventi in cui è richiesto anche supporto di personale di Protezione civile, invio in tempo reale di immagini dall'alto alle centrali di coordinamento;
- attività di supporto alla popolazione colpita da sisma o eventi vulcanici con la possibilità di invio farmaci necessari a zone isolate, possibilità di illuminare aree sprovviste di illuminazione e non raggiungibili con mezzi da soccorso, possibilità di comunicare attraverso sistemi di altoparlanti con centri isolati;
- attività di ispezioni strutture con rilievi di precisione e invio immagini in tempo reale ai centri di gestione emergenza;
- attività di ricerca animali scomparsi e monitoraggio fauna selvatica;

ATTESO che il Gruppo Comunale di Castelgandolfo nell'istanza evidenzia di essersi dotato di un gruppo di Piloti UAS certificati da ENAC, con relativo attestato in corso di validità, la cui formazione per le specifiche attività di Protezione Civile è in costante aggiornamento;

CONSIDERATO che l'aeromobile per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato è adibito ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 18 luglio 2024, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione all'aeromobile di cui alla seguente tabella:

COSTRUTTORE	MODELLO	Identificativo D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MAVIC 3	ITA-9041386	1581F45TB21BG1AE00AA

2. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo dell'aeromobile di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione dello stesso aeromobile per il perseguimento delle finalità pubbliche del Gruppo Comunale di Castelgandolfo evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione dell'aeromobile stesso per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO